



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail
Unità Condizioni economiche di Tutela e Monitoraggio
Unità Mercati Gas all'Ingrosso
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 22 Luglio 2013

**Osservazioni alla Consultazione 294/2013/R/gas “
Mercato del gas naturale. Disposizioni procedurali relative alla seconda fase della
riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela”**

Ringraziando come sempre per l'utile opportunità di confronto propositaci, desideriamo in particolare segnalare alcuni punti secondo noi particolarmente critici e significativi:

In primo luogo riteniamo che la procedura così come delineata sia potenzialmente discriminatoria, in quanto le regole di accesso al meccanismo di rinegoziazione non consentirebbero l'adesione a tutti i soggetti che potenzialmente ne avrebbero diritto.

Come noto, con la precedente Delibera AEEG 196/2013/R/gas sono stati stabiliti i criteri di accesso al meccanismo di rinegoziazione, criteri che sono stati ripresi nel presente Documento di Consultazione. In estrema sintesi, il presupposto per l'accesso sarebbe l'esser controparte di un contratto di approvvigionamento a lungo termine e aver servito un mercato a valle in regime di tutela, direttamente o per mezzo di una società di vendita integrata o collegata.

Tale meccanismo avrebbe però come conseguenza l'esclusione dei soggetti importatori con contratti long term con clausole take or pay ma che non hanno venduto direttamente (o per mezzo di una società di vendita integrata o collegata) al mercato tutelato i volumi di gas importati.

Vale la pena in tal senso di ricordare in particolare che la riforma delle condizioni economiche di riferimento è stata portata a termine molto velocemente: la primissima fase della riforma è avvenuta solo nel secondo trimestre del 2012, con l'introduzione nel calcolo di QEt di una quota percentuale dei valori di mercato della materia prima gas - P_{MKT} . E, se vogliamo, la vera e propria riforma è iniziata poi solo con la Delibera AEEG 124/2013/R/Gas, con l'aumento del peso di P_{MKT} al 20% soltanto qualche mese fa.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Tempistiche queste che hanno messo a dura prova non solo gli *incumbents* storici verticalmente integrati ma anche gli altri operatori con contratti di dimensioni più ridotte. Si dovrebbe pertanto tener conto, almeno in questa fase, dell'assenza (o comunque di una molto ridotta) gradualità nell'applicazione della riforma che ha coinvolto, **principalmente ma non solo**, gli importatori con contratti *long term* con clausole take or pay i cui volumi erano destinati ad un mercato tutelato, ma anche gli importatori i cui volumi erano destinati ai clienti finali anche semplicemente **aventi diritto** al servizio di (non necessariamente serviti in) tutela. Se venisse eliminata questa preconditione - ossia se fosse concesso l'accesso al meccanismo a tutti i titolari di un contratto di importazione di lungo periodo e clausole take or pay che abbiano **destinato quei volumi o parte di essi ai clienti aventi diritto alla tutela, sia direttamente che indirettamente** - si eviterebbe una discriminazione foriera di possibili distorsioni nel mercato.

In virtù di quanto delineato, anche lo shipper dovrebbe poter presentare l'istanza di ammissione al meccanismo di rinegoziazione. Chi subirà dal 1° ottobre prossimo il danno derivante dal mutato scenario regolatorio e tariffario saranno infatti gli shippers con contratto di import pluriennale e clausole ToP. Le stesse consultazioni che hanno preceduto il provvedimento hanno descritto lo strumento come una forma di gradualità per tali soggetti, che venivano potenzialmente penalizzati dalla riforma. La metodologia tariffaria ante Delibera AEEG 196/13 agganciava, infatti, la formula di calcolo del ricavo riconosciuto per la remunerazione del costo d'acquisto della materia prima (il QEt) a un paniere di prodotti petroliferi, in modo analogo alle indicizzazioni previste dagli storici contratti di importazione pluriennali. Il passaggio a una logica di mercato post Delibera 196/13 comporterebbe, di fatto, un danno per quei soggetti che comprando a P_{TOP} venderanno a C_{MEM} .

Nel caso in cui sia lo shipper a presentare l'istanza di ammissione al meccanismo, per comprovare che i volumi importati con quel contratto siano stati effettivamente destinati ai clienti aventi diritto alla tutela, dovrà fornire contestualmente alla richiesta di accesso una dichiarazione sottoscritta dalla società di vendita retailer con riferimento ai volumi di gas destinati al mercato finale, analogamente a quanto previsto in occasione della dichiarazione dei volumi per il calcolo della compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili di cui all'art. 5 della Delibera 106/09.

Le proposte contenute nel Documento non sarebbero inoltre ancora sufficientemente complete per consentire effettivamente al soggetto interessato di "*valutare gli effetti nella sua completezza, anche sotto l'aspetto dei diritti e degli obblighi insorgenti dalla partecipazione*" (come peraltro da obiettivo del DCO, al punto 1.2). Infatti **non sono ancora note le regole relative agli obblighi di offerta di prodotti a termine sulla MT-GAS.** Pertanto si propone che il soggetto potenzialmente interessato entro la scadenza indicata del 2 settembre prossimo renda noto all'Autorità esclusivamente il proprio interessamento alla procedura, senza che ciò



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

comporti alcun obbligo immediato. L'adesione definitiva sarebbe confermata formalmente dal soggetto interessato solo a valle del previsto iter regolatorio che si concluderà con il provvedimento che stabilirà anche gli effettivi obblighi e modalità di offerta sul mercato a termine MT-GAS. Solo con una disciplina completa e nota ex ante gli operatori di mercato potranno infatti fare opportune ed adeguate valutazioni in merito.

Il coefficiente di riproporzionamento β è infine eccessivamente elevato: il coefficiente di riproporzionamento β pari a 1,35 si applicherebbe ai volumi per i quali si chiede il beneficio economico. Ciò comporterebbe un duplice onere in capo al soggetto aderente: 1) l'obbligo di offerta sul mercato a termine per volumi maggiori rispetto a quelli per i quali ottiene il beneficio; 2) il farsi carico del rischio d'inversione del segno del differenziale $P_{TOP}-C_{MEM}$. **Riteniamo che sia una previsione eccessivamente gravosa rispetto ai benefici economici derivanti dall'adesione al meccanismo di rinegoziazione. Eliminare il coefficiente β potrebbe esser sufficiente a raggiungere il duplice scopo di copertura dal rischio e di liquidità del mercato MT gas.**

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paolo Ghislandi". The signature is stylized and fluid.

Paolo Ghislandi